

04 OTT. 2007

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

**PROVINCIA di BENEVENTO**Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 617 del 03 OTT. 2007

Oggetto: Consiglio di Stato- Ricorso Cesare Rita c/Provincia Bn -Appello Sentenza Tar Campania n. 664/06-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno tre del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE **LA GIUNTA****Premesso** che con ricorso notificato il 16/01/07, la sig.ra Cesare Rita proponeva appello avverso la sentenza Tar Campania n.664/06 dinanzi al Consiglio di Stato;**Rilevato** che con determina n. 579/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio con incarico all'Avvocatura Provinciale;**Rilevato** altresì che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza

delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla sig.ra Cesare Rita c/ Prov. Bn dinanzi al Consiglio di Stato e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 579/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

**DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 579/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato promosso da Cesare Rita c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Tar Campania n. 664/06;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

*[Signature]*  
**IL PRESIDENTE**  
**(Dott. Carmine NARDONE)**

N. 760 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 04 OTT. 2007

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*[Signature]*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Gianclaudio IANNELLA)**  
04 OTT. 2007

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 22 OTT. 2007  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

*[Signature]*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 OTT. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, li** 22 OTT. 2007

*[Signature]*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Gianclaudio IANNELLA**

2 Copia per  
 SETTORE AVVENURA  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti 7388  
 Nucleo di Valutazione 8.10.07  
*[Signature]*

il \_\_\_\_\_ prot. n. ES 8003  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. 24.10.07  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI BENEVENTO  
16 GEN 2007

n. n. 515  
Del 18.1.07  
Studio Legale

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0001370 Data 17/01/2007  
Oggetto RICORSO IN APPELLO SIG.  
CESARE RITA  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Avv. Massimo Pagano  
Avv. Helga Paolucci  
Via S. Rosa, 13 - Benevento  
Via G. Belluzzo, 27 Pal. L. 00149 Roma  
Via Pigna, 98 - Napoli

**MANDATO**

Avv. ti Massimo Pagano e Helga Paolucci  
Vi nomino e costituisco miei difensori e procuratori per rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, compreso quelli di esecuzione e di opposizione.

Vi conferisco ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare, transigere, conciliare, ritirare somme di danaro e dare quietanza, ritirare atti e documenti in ogni sede giudiziaria, proporre domande riconvenzionali e chiamate in causa di terzi, trascrivere atti, nominare sostituti avvocati in mio nome e conto.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96.

Ritengo fin da ora per rato e fermo il Vostro operato.

Eleggo domicilio presso il Vostro studio in Roma alla Via Belluzzo, 27, Pal. L.

Benevento, li 13.12.2006.

**COPIA**

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE  
GIURISDIZIONALE - ROMA  
RICORSO IN APPELLO**

**PER: SIG.RA CESARE RITA**, C.F. CSR RTI53B44A783B, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Massimo Pagano ed Helga Paolucci giusta procura a margine del presente atto e con essi avvocati elettivamente domiciliata in Roma alla Via G. Belluzzo, 27

**CONTRO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te il Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosario Fedele e con esso avvocato elett.te domiciliato in Napoli alla Via S. Rosa, n. 172

**Nonché**

**COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA PRESSO L'OSPEDALE MILITARE DI CASERTA**, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz, 11

**PER**

L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA - DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. VI - N°664/2006 PRONUNZIATA SUL RICORSO N°8516/96 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DATA 16/01/2006 E NON NOTIFICATA.

**PER I SEGUENTI MOTIVI IN FATTO**

- L'appellante, Sig.ra Cesare Rita, veniva assunta in servizio dall'Amministrazione Provinciale di Benevento nell'anno 1972 con la mansione di bidella, mansione che espletava

fino al 1981.

- Dal 1981 ad oggi, la sig.ra Cesare ricopre la mansione di applicata dattilografa.
- Nella seconda metà degli anni settanta, la odierna ricorrente cominciava a soffrire di lombosciatalgia manifestantesi dapprima con episodi sporadici e poi, con manifestazioni acute più frequenti. Infatti, l'attività lavorativa della dipendente risultava caratterizzata dall'espletamento di mansioni alquanto gravose che, certamente, hanno contribuito all'insorgenza della severa patologia discale da cui oggi essa appellante è affetta. Le numerose ore dedicate quotidianamente, dapprima ai compiti di bidella (che comprendevano la pulizia dei locali con spostamento di banchi ed arredi scolastici), poi successivamente, in ufficio, nella sua qualità di applicata dattilografa, con necessità di trasporto di fascicoli ed incartamenti vari, a volte molto pesanti dagli uffici all'archivio e viceversa, hanno determinato essa dipendente ad atteggiamenti posturali obbligati ed a microtraumi continui e ripetuti.
- E tanto risulta dai 57 certificati con diagnosi di cervicolombalgia; lomobosciatalgia; artrosi lombare e discopatia, rilasciati in un arco temporale compreso tra il mese di luglio 1976 ed il mese di giugno 1995, per un totale di ben 413 giorni di malattia.
- Per anni dunque, la sig.ra Cesare è stata affetta da lomobosciatalgia, ossia da una **sintomatologia alternante ed altalenante, GENERICA ED ASPECIFICA, fonte di dolore lombare**, ignorandone la causa specifica. Come si evince dalla perizia medico legale ivi allegata, predisposta dal Prof. Dott. Fernando Panarese sul caso clinico dell'odierna appellante (pagg. 9 e ss.), di frequente si confonde il sintomo (lombosciatalgia) con la malattia che ne è causa; lombosciatalgia significa dolore lombare che si

*irradia al nervo sciatico e le cause di tale dolore possono essere tante.*

- Ebbene, in data 29.09.1992 la dipendente, sulla base dei sintomi sino ad allora sofferti, di natura generica ed aspecifica, in quanto, si ribadisce, non ancora ascrivibili da parte di essa paziente ad una specifica patologia, presentava all'Amministrazione Provinciale di Benevento domanda per il riconoscimento della dipendenza, da causa di servizio, delle seguenti infermità: ***lombosciatalgia persistente da discopatia L4-L5 ed L5-S1. Cervico brachialgia bilaterale recidivante da cervicoartrosi con riduzioni degli spazi discali C5-C6 e C6-C7.***
- Tuttavia, l'Amministrazione Provinciale di Benevento ometteva l'attivazione doverosa del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio che, per legge, conseguiva alla istanza della dipendente.
- Successivamente, la dipendente si sottoponeva a test di radiodiagnostica più sofisticati ed idonei a definire chiaramente la malattia sofferta, (effettuava la TAC in data **06.05.1993** e la Risonanza Magnetica in data **20.12.1994**), a seguito dei quali le veniva formulata in maniera inequivoca la diagnosi definitiva: **ernia discale.**
- È evidente, dunque che, la dipendente, al momento della formulazione della domanda per il riconoscimento della ascrivibilità al servizio della patologia lamentata (29.09.1992), ignorasse che la sintomatologia fosse causata da ernia discale e che, solo successivamente, (dopo aver eseguito la TAC 1993 e la RM 1994), essa dipendente, veniva finalmente a conoscenza che i dolori patiti da anni erano da riferirsi ad un'ernia discale.
- In data 22.06.1993, la sig.ra Cesare veniva sottoposta a visita collegiale dalla Commissione Medica della USL 6 Bn che valutava essa dipendente idonea al servizio e consigliava di non adibire la medesima alle mansioni che

comportano particolare impegno all'apparato osteoarticolare e muscolare (raccolta, trasporto catalogazione faldoni).

- In data 20.01.1994, la dipendente veniva dichiarata invalida in misura del 50% dalla Commissione Medica Periferica, con diagnosi "Ernia discale L3-L4 ed L4-L5".
- Ebbene, in data **19.06.1995**, di fronte all'inerzia dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, quando ormai erano trascorsi tre anni dalla ricezione della domanda originaria, la sig.ra Cesare veniva costretta ad inoltrare un'istanza di sollecito.
- In quella sede, l'istante provvedeva altresì ad integrare doverosamente la domanda originale, genericamente formulata, con la documentazione medica successivamente acquisita dalla quale emergeva in maniera inequivoca la patologia specifica sofferta (ernia discale) ascrivibile al servizio prestato.
- Solo in conseguenza di questo sollecito l'Ente resistente, in data 09.02.1996, chiedeva alla Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Caserta il parere sulla dipendenza o meno dalla causa di servizio delle infermità lamentate.
- Con verbale del 27.04.1996, comunicato alla istante solo 11.07.1996, la Commissione Medica Ospedaliera, all'uopo adita, ***riconosceva la dipendenza da causa di servizio, ascrivibile alla 7ª categoria tab. A in misura massima.*** In particolare, essa Commissione in quella sede osservava che la paziente riferiva cervicalgia e lombalgia con episodi recidivanti di rachialgia e sciatalgia recidivante, formulando la seguente diagnosi: ***"Cervicolomboartrosi con discopatia C5-C6; C6-C7; L3-L4 e L5-S1 con impegno funzionale"***.

§ Si fa notare all'Ecc.mo Consiglio di Stato che la predetta Commissione non poneva diagnosi di ernia discale,



nonostante la sig.ra Cesare avesse allegato, in data 19.12.1995, ad integrazione della domanda originale, precedentemente inoltrata all'Ente resistente ( 29.09.1992), le risultanze della TAC (1993) e della Risonanza Magnetica (1994) successivamente acquisite, dalle quali la paziente aveva appreso di patire di ernia discale.

- L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 23.07.1996, con delibera della Giunta Provinciale n. 1284, prendeva atto di detto parere e provvedeva, conseguentemente, a **riconoscere la dipendenza da causa di servizio della cervicolomboartrosi con discopatia C5-C6, C6-C7, L3-L4 e L5-S1, senza nulla proferire in ordine al riconoscimento o meno dell'equo indennizzo.**
- Con nota prot. N. 25038 l'Assessore al personale dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, Dr. Arnaldo Falato, comunicava alla dipendente, fra l'altro, il **mancato accoglimento della domanda di equo indennizzo per perenzione termini nella presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.**
- Con ricorso notificato in data 17.10.1996 la sig.ra Cesare Rita chiedeva al TAR Campania - Napoli l'annullamento :
  - della delibera di G.P. di Benevento n. 1284 del 23.07.1996 conosciuta dalla ricorrente solo in data 10.09.1996, mediante estrazione di copia dalla quale si è preso atto del verbale del 27.04.1996 con il quale la C.M.O. Militare di Caserta ha espresso giudizio sulla domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio presentata dalla ricorrente in data 24.09.1992, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti; della nota prot. N. 25038 dell'Assessore al Personale Provinciale di Benevento Dr. A. Falato, con la quale veniva comunicato il mancato accoglimento della domanda di equo indennizzo per

*perenzione termini nella presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; del verbale della C.M.O. del 27.04.1996, con il quale si riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dalla dipendente e che le stesse ai fini dell'equo indennizzo, qualora non in perenzione dei termini, venivano ascritte alla 7° cat. tab. A misura massima; nonché, il riconoscimento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle patologie ed infermità di lombosciatalgia persistente da discopatia L4-L5 L5-S1; cervicobrachialgia bilaterale recidivante da cervico artrosi con riduzione degli spazi discali C5-C6 e C6-C7 e, per l'accertamento e la declaratoria che le patologie anzidette determinano menomazioni ascrivibili ai fini dell'equo indennizzo alla 5^ cat. tab. A misura massima con la conseguente statuizione di condanna dell'ente resistente alla corresponsione delle somme dovute per equo indennizzo con rivalutazione ed interessi*

• Dopo aver proposto ricorso al TAR al fine di ottenere il riconoscimento da causa di servizio per patologie più gravi e per una diversa categoria di indennizzo, in data 23.10.1997 la sig.ra Cesare Rita presentava all'Ente resistente domanda affinché le venissero riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente e conseguenti a tale riconoscimento.

• Con provvedimento prot. N. 7496 del 10.03.1998, oggetto di successiva impugnativa innanzi al TAR, il Dirigente del Settore Ufficio Personale dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, Dr M. Berruti, rigettava la richiesta di concessione dell'equo indennizzo e dei benefici relativi all'art.22 del CCNL 94/97.

• Con Sentenza N°664 emessa in data 10.10.2005 e pubblicata in data 16.01.2006, la VI Sezione TAR Campania rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra Cesare

ritenendolo infondato.

### IN DIRITTO

La sentenza gravata e' del tutto errata e va annullata e/o riformata per i seguenti motivi:

1. - **ERRONEITA', ILLOGICITA', INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELL'IMPUGNATA SENTENZA - PERPLESSITA'. DIFETTO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.36, DPR 03.05.1957, n. 686; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DPR 20.04.1994, N. 349. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

La verifica della erroneità della sentenza gravata postula il preliminare testuale esame della motivazione in virtù della quale alle pagg. 5 e 6 i primi giudici hanno ritenuto infondate le doglianze della ricorrente. Si Legge a pag. 5 della cit. sentenza: "la ricorrente lamenta , oltre alla non corretta valutazione delle patologie riscontrate da parte della CMO, il fatto che l'Amministrazione ha erroneamente individuato il fatto a quo per il computo del termine semestrale ex art. 36, I comma, DPR n.686/1957. La doglianza è priva di fondamento.

ben vero che, alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale, ai fini del decorso del termine in parola è necessaria la conoscenza da parte del dipendente non solo della natura , ma anche della gravità del male e delle conseguenze sull'integrità fisica....., ma è tuttavia ragionevole ritenere, in assenza di univoci ed oggettivi riscontri in contrario, che nel caso di specie la ricorrente aveva conoscenza, secondo il criterio di normalità, già da qualche anno della natura e della gravità della patologia sofferta, atteso che dall'esame del certificato prodotto in causa dall'Amministrazione Provinciale di ... si evince che la Cesare si è assentata dal lavoro per

*motivi di salute connessi a problemi di lombosciatalgia nell'arco temporale dal 1976 al 1991 numerose volte (si contano più di venti episodi certificati) e, alcuni casi, la diagnosi segnala una lombosciatalgia "violenta" o con "limitazione funzionale" (cfr. 20.09.1982, 10.05.1985, 07.11.1985, 01.03.1986, 06.02.1988), circostanze che fanno ritenere altamente probabile che l'istante disconoscesse la propria infermità".*

#### **Nulla di più errato!**

• L'art. 36 del DPR 03.05.1957, n. 686 stabilisce che "l'impiegato che abbia contratto infermità per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica".

• A norma dell'art. 3 comma 2, DPR 20.04.1994, n. 349, (contenente disposizione identica a quella di cui all'art. 36 DPR n. 686/1957), il dies a quo del termine semestrale per la presentazione dell'istanza da parte dell'impiegato che abbia contratto infermità, al fine di farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, decorre dal momento in cui esso dipendente abbia avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti.

Cioè da quando l'infermità, nella sua oggettività in qualche modo accertabile, si sia manifestata o abbia avuto un ulteriore aggravamento della lesione e, conseguentemente siano note la natura di essa infermità o della lesione, la gravità dell'affezione, delle circostanze che vi concorsero e le cause che la produssero nonchè le conseguenze della stessa sull'integrità fisica (cfr ex multis CdS, Sez. V, 31.12.1998, n. 1994).

Ebbene, il rispetto del termine di sei mesi, sancito dall'art.36

comma 1, DPR n.686/1957 e dall'art. 3 comma 2 DPR n. 349/1994, può essere di agevole determinazione quando l'infermità è conseguenza di un evento dannoso istantaneo, in quanto tale oggettivamente collocabile nel tempo. Pertanto, se in presenza di taluni eventi connessi al servizio, la loro incidenza sull'integrità fisica è di immediata percezione da parte del pubblico dipendente - come nei casi di traumatismo avvenuto in servizio ed in dipendenza delle mansioni esercitate; degli infortuni in itinere, ecc. - **non sempre alla percezione dello stato di malattia e di disagio fisico si riconnette la consapevolezza del nesso eziologico fra l'infermità e la prestazione lavorativa resa.**

Invero, l'elemento di carattere soggettivo non è irrilevante ai fini del decorso del termine semestrale, poiché l'art. 36 cit. pone a carico del dipendente, in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza della malattia dal servizio, lo specifico onere di indicare "le circostanze che vi concorsero e le cause che la produssero", aspetti che, non emergono nell'immediato in presenza di talune patologie CdS, Sez. VI, dec. 15.03.2004, n. 1310.

**PERTANTO, QUANDO L'INFERMITÀ DERIVA, COME NEL CASO DI SPECIE, DA CAUSE CHE INCIDONO PROGRESSIVAMENTE ED IN MODO INGRAVESCENTE SULL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEL DIPENDENTE, NON PUÒ CON ASSOLUTA PRECISIONE ESSERE IDENTIFICATO IL DIES A QUO DI DECORRENZA DEL PREDETTO TERMINE SEMESTRALE.**

In tale seconda ipotesi, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, la giurisprudenza ha fatto riferimento al principio di ragionevolezza, secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento in cui si sia acquisita la chiara consapevolezza del dipendente della gravità della malattia e di aver contratto la predetta malattia in modo permanente, quale conseguenza

della prestazione del servizio (CdS, Sez. VI 20.04.2006, n. 2184; CdS, Sez. IV, 20.01.2006, n. 145; CdS, Sez. V, 13.12.2005, n.7045; CdS, Sez. VI, 14.04.1999, n. 435; CdS, IV, 20.07.1998, n. 1096).

E' chiaro, dunque che, per le malattie che si sviluppano con il decorso del tempo, il dipendente può proporre domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio entro il termine semestrale decorrente dalla conoscenza della gravità e della permanenza della malattia. Infatti, in presenza di infermità ad andamento evolutivo (come è nella fattispecie in oggetto la patologia sofferta dalla sig.ra. Cesare), che si stabilizza solo ad un certo grado di gravità col decorso del tempo, il termine semestrale imposto dalla legge comincia a decorrere dalla conoscenza della stabilizzazione e della permanenza della gravità e non dal momento, di per sé notevolmente difficile da determinare, nel quale sia successivamente sorto il dubbio o sia maturata la sicura conoscenza che l'infermità sia stata causata da motivi di servizio (cfr in termini CdS, Sez. VI, 20.06.2003, n. 3665; CdS Sez. VI, 20.04.2006, n.2184)).

**2. ERRONEITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.36, DPR 03.05.1957, n. 686; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2, COMMA 3, DPR 29.10.2001, N.461; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3, DPR 20.04.1994, N. 349; ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

§ Applicando i su riferiti criteri giurisprudenziali al caso di specie è agevole rinvenire in tutta la sua macroscopicità l'error in iudicando in cui sono incorsi i primi giudici causata in primis:

- da una superficiale ed errata interpretazione della

documentazione medica versata in giudizio;

una evidente carenza di istruttoria. La corretta lettura della documentazione medica prodotta sia dalla ricorrente che l'ente datoriale, infatti, esige un'approfondita istruttoria propria a chiarire ai giudicanti concetti di natura specialistica in ordine alla evoluzione della "malattia" sofferta dall'odierna appellante ed alle sue cause.

una errata interpretazione ed applicazione dell'art.36 DPR n. 686/57 ed art.3, co.2 DPR n. 349/94 alla luce dei criteri giurisprudenziali ormai consolidatisi in ordine alla correnza del dies a quo del termine semestrale.

particolare, alla stregua della documentazione medica agli atti, e più specificamente dei precedenti anamnestici dell'interessata - risultanti dal depositato "prospetto delle assenze compiute per motivi di malattia", formato sulla base dei certificati medici prodotti, secondo il TAR la malattia si manifesta da tempo posta nella sua gravità all'interessata essendo stata addotta a motivo di diversi periodi di assenza e che in definitiva la medesima conoscendo già da tempo la gravità dell'affezione doveva presentare tempestivamente la domanda ex art.36 DPR n.686/57 Sic!!!!

Nulla di più errato!

È vero che i disturbi della sig.ra Cesare erano risalenti nel tempo, ma risulta altresì vero che in nessuno dei referti diagnostici agli atti - eccetto per la TAC e la RM successivi alla presentazione della domanda - essi disturbi vengono condotti univocamente ad una patologia specifica.

Neppure i certificati medici richiamati dai primi giudici identificano in una specifica patologia la malattia sofferta dalla istante, laddove in maniera aspecifica e generica si parla di *lombosciatalgia violenta o con limitazione funzionale e riammai di ernia discale.*

Come già rilevato in punto di fatto, mediante il richiamo alla relazione medico-legale sul caso clinico della Cesare, di

evento

10/01/2007  
LO SIG.

[...]

**MANDATO**

Avv. Massimiliano  
Paoletti e Helga Paoletti  
difensori

presentarmi  
ermi in ogni stato  
del presente  
io, compreso que  
secuzione e  
zione.

conferisco og  
di legge, compre  
di rinunciar  
ere, conciliar  
somme di danaro  
retanza, ritirare a  
nenti in ogni se  
ria, propon  
e riconvenzion  
ate in causa  
trascrivere at  
e sostitu  
in mio nome

autorizzo  
to dei miei da  
ai sensi del  
675/96.  
go fin da ora p  
ermo il Vost

domicilio presso  
 studio in Ron  
 elluzzo, 27, Pa

il 13.12.2006

*Roberto*

*Tejau*

quente si confonde il sintomo (lombosciatalgia) con la  
lombosciatalgia (ernia discale); Lombosciatalgia significa dolore  
che si irradia al nervo sciatico, ma tale circostanza può  
essere causata da molte infermità.

bene, dopo anni di sintomatologia alternante, generica ed  
non specifica, fonte di dolore e di limitazione, solo all'esito di  
diagnostici più sofisticate: TAC (1993) e RM (1994) la dipendente  
prende la natura (ernia discale) e la gravità nonché le  
conseguenze sull'integrità fisica della patologia sofferta, tant'è  
che, solo in data 22.07.1998, l'odierna appellante si è  
sottoposta ad intervento chirurgico subspecie di asportazione  
di ernia discale L5-S1 praticato presso il Policlinico "A.  
MELLI" di Roma.

**OGGI, PRIMA DEL RILASCIO DEI REFERTI DELLA TAC  
(1993) E DELLA RM (1994) NESSUN ONERE DI  
PRODUZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO  
INERTE ALLA CAUSA DI SERVIZIO APPARE RAGIONEVOLMENTE  
IMPOSSIBILE DA PARTE DELL'ODIERNA APPELLANTE PER  
EVIDENTE INETTITUDINE A SVOLGERE  
L'AUTODIAGNOSI DEL MALE DA CUI ESSA ERA  
COLPITA (CdS, Sez. VI, 15.03.2004, n.1310).**

In atti, la sig.ra Cesare ha presentato la domanda ex art. 36  
del D.Lgs. n. 30 del 28.02.97, data 29.09.92, sulla base di sintomi la cui ascrivibilità ad  
una specifica patologia non era provata e di cui la dipendente  
non aveva contezza alcuna.

**BENE, I SUPOSTI CRITERI APPLICATIVI ED  
INTERPRETATIVI GIURISPRUDENZIALI CONSOLIDATISI  
SECONDO GLI ARTT. 36 DPR 686/57 E 3 DPR 349/94, NEL  
CAMPO DI SPECIE DEL TUTTO DISATTESI DAI PRIMI  
GIUDICI, RISULTANO ORMAI POSITIVIZZATI NELLA  
LEGISLAZIONE NORMATIVA DI CUI AL DPR 29.10.2001, N. 461.**

In particolare, il DPR 29.10.2001, n. 461, recante "norme  
organizzative e procedurali di semplificazione dei procedimenti per il  
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio" -

evento

7/01/2007  
ALLO SIG.

re: [...]

**MANDATO**

Avv. ti Massim  
no e Helga Paoluc  
nomino e costituiti  
difensori  
uratori P  
resentarmi  
idermi in ogni stato  
del presen  
zio, compreso que  
esecuzione e  
sizione.  
i conferisco og  
tà di legge, compre  
di rinunciar  
gere, conciliar  
e somme di danaro  
quietanza, ritirare a  
umenti in ogni sec  
ziaria, propor  
de riconvenzione  
amate in causa  
trascrivere at  
are sostitu  
ati in mio nome

autorizzo  
ento dei miei da  
ali ai sensi del  
n. 675/96.  
engo fin da ora p  
fermo il Vost  
domicilio presso  
studio in Rom  
Belluzzo, 27, Pa  
nto, li 13.12.2006

re Pubs

autentica  
Wefou



recante, peraltro all'art. 20 l'abrogazione del DPR n. 349/1994- ha rimodulato la precedente disposizione in materia, precisando all'art.2, comma 3, che "la **presentazione della richiesta di equo indennizzo .....deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione....ovvero da quando si sia verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio**".

**IN DEFINITIVA, SIA PER EFFETTO DELL'ATTUALE NORMATIVA CHE NEL REGIME NORMATIVO INNANZI VIGENTE, E' L'EMERSIONE DELLA MENOMAZIONE , CONSEQUENZA DIRETTA DELL'INFERMITA O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO, E LA CONTESTUALE CONSAPEVOLEZZA DELLA SUA GRAVITA' CHE DETERMINA IL DIES A QUO RELATIVO AL TERMINE SEMESTRALE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI EQUO INDENNIZZO.**

Siò precisato:

- posto che, nel caso di specie l'odierna appellante all'atto della proposizione della domanda di accertamento di dipendenza dal servizio delle proprie infermità (29.09.1992) non era a conoscenza della malattia di cui soffriva e che, solo all'esito di indagini diagnosticamente idonee (TAC 1993 e RM 1994), **EVIDENTEMENTE SUCCESSIVE ALLA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA, essa dipendente ha sconosciuto la natura (ernia discale) e la gravità della patologia offerta, LA SUA DOMANDA DEVE CONSIDERARSI EMPESTIVA .**

**P.Q.M.**

si conclude per l'integrale accoglimento del proposto gravame

evento

01/2007  
LO SIG.

[...]

**MANDATO**

v.ti Massim  
io e Helga Paoluc  
omino e costituisce  
difensori  
ratori p  
esentarmi  
fermi in ogni stato  
del presen  
zio, compreso que  
esecuzione e  
zione.

conferisco og  
di legge, compre  
di rinunciar  
gere, conciliar  
e somme di danaro  
quietanza, ritirare a  
menti in ogni sec  
aria, propor  
de riconvenzion  
mate in causa  
trascrivere at  
are sostitu  
ti in mio nome

autorizzo  
ento dei miei da  
ali ai sensi del  
n. 675/96.

engo fin da ora p  
fermo il Vost

domicilio presso  
studio in Ron  
Belluzzo, 27, Pe

nto, lì 13.12.2006

*me Pubs*

autentica  
*Wofau*

e, conseguentemente per l'annullamento e/o la riforma della sentenza TAR Campania - Napoli n. 664/06 Sez. VI.  
Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al governo delle spese di prime.



Ai sensi dell'art. 23 L.6.12.1971, n.1034, la segreteria richiederà la trasmissione del fascicolo di primo grado.

*Si produce: relazione medico - legale prof. Fernando Penarosa*  
*Si dichiara che la presente controversia è esente in quanto rientrante nella materia del pubblico impiego.*

Roma, li 08 Gennaio 2007

Avv. Massimo Pagano

Avv. Helga Paolucci



## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Massimo Pagano, quale procuratore, difensore e domiciliatario della Sig.ra Cesare Rita, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche (U.N.E.P.) presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato copia conforme al suo originale dell' antescritto atto a :

1. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Fedele ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Rosa, n. 172, NAPOLI

A mani di

2. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te il Presidente p.t. domiciliata in Benevento presso la sede dell'Amministrazione Provinciale alla Piazza Castello, 82100 BENEVENTO

A mezzo raccomandata a/r

3. COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA PRESSO L'OSPEDALE MILITARE DI CASERTA, in persona del legale rapp.te pro tempore , rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ope legis domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 00100 ROMA

A mezzo raccomandata a/r

PROV. C. 112/11  
CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
Sezione I  
L'Esattore ad adempimento della  
funzione di esattore giudiziario  
della Sezione I della Corte di Appello  
di Catania, a. r. d. n. 112/11  
C.A. 112/11

Corte di Appello - Catania  
C.A. 112/11  
Registro Civile